

DIH SICILIA

REGOLAMENTO

TITOLO I - PREMESSA

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni del DIH Sicilia, così come i diritti e i doveri di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per nome e per conto dell'Associazione.

Il regolamento interno, entro 30 giorni dalla sua predisposizione da parte del Consiglio Direttivo, verrà sottoposto, ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto, ad una apposita assemblea straordinaria dell'Associazione e dovrà essere approvato con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell'art. 21 del c.c. ex art. 18.2. del medesimo Statuto.

Anche in sede di presentazione all'Assemblea straordinaria dei Soci, è possibile per questi ultimi proporre emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'Assemblea straordinaria dei Soci e vengono approvati con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

Il presente regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati in data successiva all'approvazione del regolamento stesso.

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

ART. 2

L'Associazione Digital Innovation Hub Sicilia persegue esclusivamente i fini statutari di cui all'art. 3 del medesimo statuto e per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- Promuovere, sostenere e/o realizzare attività preordinate alla trasformazione digitale delle imprese.
- Promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative che l'Associazione assume nell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità statutarie.
- Curare pubblicazioni e articoli per illustrare ed informare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con il DIH Sicilia e le sue attività in un'ottica di promozione e divulgazione dell'attività dell'Associazione;
- Promuovere e sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, volti a divulgare al pubblico le finalità dell'Associazione.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, il presente regolamento disciplina le sotto elencate figure di riferimento di cui all'art. 9 dello Statuto.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci:

- Delibera le modifiche allo Statuto
- Elegge il Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e i componenti del Collegio dei Provisori
- Esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione
- Approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 componenti ivi compresa la Presidenza come previsto dallo Statuto.

Ha i seguenti compiti:

- Programmare e dare attuazione alle finalità dell'Associazione.
- Direzione tecnica, amministrativa e gestionale dell'Associazione.
- Attuazione delle delibere assembleari sia ordinarie che straordinarie.
- Gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- Delibera sull'ammontare della quota associativa annuale in ragione della tipologia di soci, su eventuali contributi straordinari per eventi eccezionali.
- Deliberare sull'ammissione e la decadenza dei soci.
- Elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo il Vice Presidente e il Tesoriere;
- Nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.
- Redige il Regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Associazione e ne propone eventuali modifiche.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni, salvo giustificati motivi.

Qualora ricorrano più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla decadenza dall'incarico.

In tal caso, il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti e così di seguito. Il/Il Consigliere/i così rinominato/i rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Se non vi fosse nessun primo non eletto, occorrerà provvedere a convocare un'assemblea straordinaria dei soci in cui verrà votato a maggioranza assoluta un nuovo consigliere tra i soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza necessaria in merito notizie e attività fatti emersi in occasione delle adunanze dello stesso. Questa limitazione vale per tutti coloro che, a vario titolo, fossero eventualmente presenti.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà (arrotondata per difetto) più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

ART. 6 - PRESIDENTE

- Rappresenta legalmente l'Associazione.
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali.
- Assicura lo svolgimento organico e unitario delle attività dell'Associazione
- Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

ART. 7 - VICE PRESIDENTE

- Sostituisce il Presidente ed il Tesoriere in caso di loro assenza.

ART. 8 - SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- Redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - TESORIERE

E' incaricato della gestione contabile e amministrativa.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione dei relativi documenti.

Provvede alla riscossione delle entrate ovvero dei contributi associativi e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Per le elezioni delle cariche sociali, l'Assemblea dei soci va convocata non oltre i 60 giorni dalla scadenza degli organi, a mezzo pec, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'adunanza. I soci, almeno 48 ore prima dell'Assemblea, dovranno indicare a mezzo pec, il nominativo del proprio candidato per l'elezione del Consiglio Direttivo. I soci, non in regola con i pagamenti associativi, non potranno indicare alcuna candidatura. L'assemblea, prima della votazione, potrà proporre con voto di almeno i 2/3 dei soci la candidatura di ulteriori di 2 nominativi di persone di particolare rilevanza nel mondo della trasformazione digitale.

Può presentare la candidatura alla carica di presidente solamente un socio ordinario che risulta essere iscritto da almeno 2 anni. Nel caso in cui pervenga solamente una candidatura alla carica di presidente, tra coloro che rivestono la qualità di socio, essa verrà ugualmente votata dal CD ed il candidato verrà eletto ove riporti la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 11 – I SOCI

➤ SOCIO FONDATORE

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

➤ SOCIO ORDINARIO

Sono Soci Ordinari i soggetti che, accettati dal Consiglio Direttivo, hanno versato il contributo iniziale al patrimonio dell'associazione (fondo di funzionamento) ed almeno la prima quota associativa annuale in denaro secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fa testo come data di ingresso del Socio Ordinario la data del verbale del Consiglio Direttivo in cui avviene l'ammissione del Socio, con la riserva del pagamento di quanto previsto entro 180 giorni, pena la decadenza.

Al socio ordinario, di cui all'art. 6.1., dello Statuto spetta il:

- Diritto di partecipazione e voto all'Assemblea Generale dei soci.
- Diritto di candidarsi come membro nel Consiglio Direttivo.
- Diritto di essere eletto nel Consiglio Direttivo e ricoprire la carica di Presidente.

In particolare i Soci aventi qualifica di Ente Accademico e/o di Ricerca Pubblica possono, previa loro specifica richiesta valutata dal Comitato Direttivo, essere esonerati dall'obbligo del pagamento in valuta corrente delle quote annuali successive a quella relativa all'anno di adesione sociale. Il pagamento della quota dovuta per gli anni successivi dagli Enti Accademici e di Ricerca Pubblica può essere estinto fino alla entità della quota tramite conferimenti 'in-kind', individuati in apporti in natura di beni e servizi, secondo la disposizione dello stesso art. 6.1 Soci ordinari dello Statuto.

La condizione di morosità o irregolarità contributiva è solo quella notificata al Socio dal Consiglio Direttivo e può attenersi solo al mancato pagamento delle quote annuali, non al contributo di ingresso che per la sua stessa essenza fa decadere dall'inizio la natura di socio. Il Socio che da oltre 12 mesi non ha sanato la propria irregolarità contributiva, può essere espulso dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

➤ SOCIO ONORARIO

Al socio onorario di cui all'art. 6.2 dello Statuto spetta il diritto di partecipazione senza voto all'Assemblea Generale dei soci. Lo stesso non potrà ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione. Esso non è tenuto al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Le ipotesi di perdita della qualità di socio sono quelle analiticamente tipizzate nell'art. 8 dello statuto.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 17 dello Statuto, dura in carica per tre anni, si compone di tre membri. Il Presidente del Collegio avrà il potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre autorità giudicanti.

Al di fuori del suddetto ambito restano ferme le competenze del Giudice ordinario, in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Il Collegio dei Probiviri si attiva su segnalazione dei soci e/o degli organi sociali.

ART.14 - NORME DI COMPORTAMENTO

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

ART. 15 – REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.

Il Cd attiva il Collegio dei Probiviri qualora ai sensi dello statuto ogni qualvolta si renda opportuno.

Qualora il procedimento interessi uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi.

L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate.

Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

ART. 16 – TIPI DI PROCEDIMENTO

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto e/o del Regolamento;
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni in funzione della gravità dell'inadempienza:

- censura;
- sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
- proposta di esclusione dall'Associazione.

Non dà luogo all'irrogazione di un provvedimento, ma ad un semplice richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di norme statutarie e/o regolamentari, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- la violazione non ha causato danni all'Associazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
- la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

La decisione viene comunicata secondo le modalità prescritte per l'avvio dell'azione disciplinare ex art. 18, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 17 – CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE INTERNE

Le controversie insorte tra organi sociali, tra associati o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Proviviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata sia al Collegio sia alle parti interessate.

Il Collegio dei Proviviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nel regolamento dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. È fatto salvo, in difetto di espressa statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

ART. 18 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.

Il Collegio dei Proviviri esprime, su istanza di parte, parere vincolante di legittimità del regolamento. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo, che è tenuto a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare o sostituire in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o del regolamento, gli organi sociali o i singoli associati ne richiedono al Collegio dei proviviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o adottare atti che implicano l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari oggetto di interpretazione.

ART.19 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il Collegio dei Proviviri, su istanza di singoli associati o di organi sociali, accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo, da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Può inoltre essere richiesto da coloro i quali intendano contestare il rigetto della propria domanda d'iscrizione.

Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria attività istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche sociali.

Art. 20– SCIoglimento ANTICIPATO DI UN ORGANO.

Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell'Associazione nelle seguenti ipotesi:

- per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;
- per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato del Collegio sindacale.

Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento.

Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo interessato l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 18.

Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 30 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che accerti l'insussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di provata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale.

ART. 21 - ACCESSO A TERZI AI SERVIZI PRESTATI DALL'ASSOCIAZIONE

I servizi prestati dall'Associazione in favore di terzi estranei alla medesima, che non rivestono nella qualità di soci ne ricoprono cariche sociali, verranno svolti a titolo oneroso.

All'uopo, si applicherà una tariffa che verrà individuata dal Consiglio Direttivo con riferimento ad analoghe prestazioni d'opera professionale. La stessa sarà sottoposta ad approvazione assembleare ordinaria.

I relativi proventi contribuiranno a formare il patrimonio dell'Associazione.